

Elezioni forensi: il divieto del terzo mandato consecutivo non opera nel caso di dimissioni anticipate rispetto al biennio (che va inteso in senso soggettivo)

In tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi, ciascuno di durata non inferiore al biennio.... Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 9 del 7 marzo 2022

In tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi, ciascuno di durata non inferiore al biennio (art. 3, co. 4, L. n. 113/2017); in particolare, secondo una interpretazione letterale e comunque da ritenersi preferibile avuto riguardo al bilanciamento dei diritti costituzionali in gioco, detto periodo minimo riguarda il «mandato» del consigliere e non già la «consiliatura» ovvero la «durata del Consiglio», sicché il divieto in parola non opera nel caso di dimissioni precedenti al biennio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 9 del 7 marzo 2022